



*Ministero dell'Istruzione
e del Merito*



C.P.I.A. SALERNO "Paulo Freire"
Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti
via Monticelli snc - 84131 Salerno (SA)
codice meccanografico SAMM33800D - codice fiscale 95156800658
telefono 089 301859 - sito web www.cpiadisalerno.edu.it
PEO samm33800d@istruzione.it - PEC samm33800d@pec.istruzione.it

Al Personale docente
Al Personale A.T.A
Albo/sito web
LORO SEDI

Oggetto: predisposizione delle graduatorie d'Istituto del personale docente ed ATA a. s. 2024/2025.

Ai fini della formulazione delle graduatorie interne del personale docente per ogni classe di concorso e del personale ATA per ciascun profilo, ai sensi e per gli effetti delle OO.MM. 36 e 37 del 28/02/2025, tutto il personale in indirizzo è invitato a compilare i modelli allegati nelle parti interessate e restituirla via mail all'indirizzo samm33800d@istruzione.it entro e **non oltre il 24/03/2025** in base a quanto di seguito specificato:

Tutto il personale docente, sia se già inserito nelle graduatorie di istituto nell'anno scolastico precedente, sia se inserito per prima volta nel corrente anno scolastico, invieranno entro i termini indicati sopra, all'indirizzo di posta istituzionale samm33800d@istruzione.it la seguente documentazione, debitamente compilata secondo la modulistica predisposta, in formato editabile:

1. Scheda soprannumerario DOCENTE;
2. Dichiarazione personale cumulativa DOCENTE.

PRINCIPALI NOVITÀ CCNI 2025-2028

L'Ipotesi di Contratto per la mobilità del personale docente, ATA ed educativo per il triennio 2025/28 presenta delle novità per le GRADUATORIE INTERNE DI ISTITUTO ai fini dell'individuazione dell'eventuale docente perdente posto in caso di contrazione dell'organico per l'anno successivo.

La tabella di valutazione di riferimento è la tabella A "Tabella di valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d'ufficio del personale docente ed educativo" allegata al CCNI, con le precisazioni riguardanti i trasferimenti d'ufficio.

Punteggio per i figli

- . punti 5 per ogni figlio di età inferiore a sei anni (nel precedente CCNI erano attribuiti punti 4);

. punti 4 per ogni figlio d'età superiore ai sei anni e inferiore a 18 ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro (nel precedente CCNI erano attribuiti punti 3).

Evidenziamo che il punteggio spetta anche per i figli che compiono i 6 anni o i 18 tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno considerato.

Punteggio di continuità

Nel nuovo CCNI 2025/28 per ogni anno di servizio di ruolo prestato nella scuola di attuale titolarità sono attribuiti:

- . 5 punti primo anno
- . 5 punti secondo anno
- . 5 punti terzo anno
- . 5 punti quarto anno
- . 5 punti p quinto anno
- . 6 punti dal sesto in poi

Dal sesto anno in poi 6 punti per ciascun anno di servizio.

Punteggio servizio pre-ruolo

L'attribuzione del punteggio per il servizio in esame (pre-ruolo) varia, a seconda se il pre-ruolo sia stato prestato o meno nel ruolo di attuale titolarità.

Per il servizio **pre-ruolo** prestato **nel ruolo di attuale titolarità**, sono attribuiti:

per l'a.s. 2025/26, **punti 4** per ciascun anno di servizio per tutti gli anni

per l'a.s. 2026/2027, **punti 5** per ciascun anno di servizio per tutti gli anni

per l'a.s. 2027/2028, **punti 6** per ciascun anno di servizio per tutti gli anni

Per il servizio **pre-ruolo** prestato in un **ruolo diverso** da quello attuale titolarità, sono attribuiti **punti 3** per ciascun anno di servizio, con le seguenti precisazioni:

titolari nella scuola primaria: gli anni di servizio pre-ruolo (e di ruolo) nella scuola dell'infanzia si valutano 3 punti ogni anno per tutti gli anni, fermo restando che gli anni di pre-ruolo svolti nella primaria si valutano come detto sopra (4 punti nel 25/26, 5 punti nel 26/27, 6 punti nel 27/28);

titolari nella scuola dell'infanzia: gli anni di servizio pre-ruolo (e di ruolo) nella scuola primaria si valutano 3 punti ogni anno per tutti gli anni, fermo restando che gli anni di pre-ruolo svolti nella scuola dell'infanzia si valutano come detto sopra (4 punti nel 25/26, 5 punti nel 26/27, 6 punti nel 27/28);

titolari nella scuola primaria: gli anni di servizio pre-ruolo (di ruolo) prestato nella scuola secondaria di primo grado/secondo grado si valutano 3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi, fermo restando che gli anni di pre-ruolo svolti nella primaria sono valutati come detto sopra (4 punti nel 25/26, 5 punti nel 26/27, 6 punti nel 27/28);

titolari nella scuola dell'infanzia: gli anni di servizio pre-ruolo (di ruolo) prestato nella scuola secondaria di primo grado/secondo grado si valutano 3 punti per i primi quattro anni e 2 per i successivi, fermo restando che gli anni di pre-ruolo svolti nella scuola dell'infanzia sono valutati come detto sopra (4 punti nel 25/26, 5 punti nel 26/27, 6 punti nel 27/28);

titolari nella scuola secondaria di II grado : gli anni di servizio pre-ruolo (e di ruolo) nella scuola secondaria di I grado si valutano 3 punti ogni anno per tutti gli anni, fermo restando che gli anni di pre-ruolo svolti nella secondaria di II grado si valutano come detto sopra (4 punti nel 25/26, 5 punti nel 26/27, 6 punti nel 27/28);

titolari nella scuola secondaria di I grado : gli anni di servizio pre-ruolo (e di ruolo) nella scuola secondaria di II grado si valutano 3 punti ogni anno per tutti gli anni, fermo restando che gli anni di pre-ruolo svolti nella secondaria di I grado si valutano come detto sopra (4 punti nel 25/26, 5 punti nel 26/27, 6 punti nel 27/28);

Si evidenzia che:

- è valutabile il servizio pre-ruolo se (nel corso dell'anno di interesse) sia prestato un servizio, anche non continuativo, per almeno 180 giorni o ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale o, per la scuola dell'infanzia, fino al termine delle attività educative;
- è valutabile il servizio pre-ruolo prestato senza il prescritto titolo di specializzazione in scuole speciali o su posti di sostegno;
- per i titolari su posto di sostegno, per ogni anno di insegnamento pre-ruolo su sostegno, prestato con il possesso del prescritto titolo di specializzazione, il punteggio è raddoppiato;
- relativamente agli insegnanti di scuola primaria, per ogni anno di insegnamento in scuola di montagna, ai sensi della L. n. 90/1957, il punteggio è raddoppiato;
- il punteggio suddetto si raddoppia, se il servizio è prestato nelle piccole isole.

PERSONALE ATA

Il Personale ATA invierà entro i termini indicati sopra, all'indirizzo di posta istituzionale samm33800d@istruzione.it la seguente documentazione, debitamente compilata secondo la modulistica predisposta, in formato editabile:

- **Il personale ATA in organico dal 01/09/2024** dovrà compilare la **Scheda soprannumerario ATA** e la Dichiarazione personale cumulativa ATA, documentare o autocertificare i titoli relativi all'anzianità di servizio, alle esigenze di famiglia e ai titoli generali;
- **Il personale ATA in organico prima del 01/09/2024** dovrà compilare esclusivamente la dichiarazione di cui all'Allegato 4ATA .

L'anzianità di servizio sarà aggiornata d'ufficio.

Si allegano in formato editabile tutti i moduli richiamati nella presente comunicazione, nonché le note per la compilazione:

- Scheda soprannumerario DOCENTE;
- Dichiarazione personale cumulativa DOCENTE;
- Note compilazione Scheda DOCENTI;
- Scheda soprannumerario ATA;
- Dichiarazione personale cumulativa ATA;
- Note compilazione Scheda ATA
- Allegato 4ATA

Per ulteriori informazioni si prega di consultare l'apposita sezione del sito del Ministero dell'Istruzione e del Merito:

<https://www.mim.gov.it/mobilità-2025-2026>

Normativa di riferimento

Ordinanza Ministeriale n. 36 del 28 febbraio 2025 mobilità personale docente, educativo ed A.T.A. a.s. 2025/26

Ipotesi di Contratto Collettivo Nazionale Integrativo 29 gennaio 2025 mobilità personale docente, educativo ed A.T.A. per gli anni scolastici del triennio 2025-2028

Dichiarazione congiunta in merito alla valutazione dei punteggi per il personale ATA

La Dirigente Scolastica

***F.to Montuori Maria**

*(*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/93)*